



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 6.2022

Seregno, 4 febbraio 2022

CONTROLLI PER GLI ESPORTATORI ABITUALI DAL 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), DPR 633/1972, trasmettendo all'Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d'intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall'art. 1, co 1, lett. a) D.L. 746/1983.

L'art. 1, commi da 1079 a 1083, Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso *plafond* Iva. In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:

- l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), DPR 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Con il provvedimento Prot. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento.

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate o in altre banche dati pubbliche/private.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi sopra richiamate, può scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d'intento: le stesse vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione. Contestualmente, l'Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente (esportatore abituale) una comunicazione a mezzo pec che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni.

Allo stesso modo, viene informato a mezzo pec anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate, riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

MODALITÀ DI EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE NON IMPONIBILI EX ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA C), D.P.R. 633/1972



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto Iva, da trasmettere al sistema Sdi nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria.

La fattura elettronica deve riportare:

nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento"; gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale.

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di 2 parti:

- la prima, formata da 17 cifre (ad esempio 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (ad esempio 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

Il blocco "AltriDatiGestionali" deve essere compilato per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

L'invalidazione della dichiarazione d'intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (Sdi), recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata all'emittente.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino